



COMUNE DI DIPIGNANO
(Prov. di Cosenza)

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

INDICE

- ART. 1 - Fornitura Acqua potabile
- ART. 2 - Fontanili pubblici
- ART. 3 - Domanda di allacciamento e fornitura
- ART. 4 - Modalità di perfezionamento del contratto di allacciamento e fornitura
- ART. 5 - Durata della concessione
- ART. 6 - Voltura del contratto uso acqua potabile per subingresso o decesso
- ART. 7 - Rescissione del contratto
- ART. 8 - Concessioni speciali
- ART. 9 - Erogazione, interruzioni o riduzioni dell'acqua potabile
- ART. 10 - Prese, esecuzione delle prese, proprietà della presa
- ART. 11 - Allacciamenti, spostamenti, modalità di esecuzione
- ART. 12 - Potenzamenti alla rete idrica e acquisizione di tubazione di presa alla condotta principale
- ART. 13 - Collocazione delle tubazioni di presa
- ART. 14 - Modifiche delle prese
- ART. 15 - Responsabilità della presa
- ART. 16 - Chiusura delle prese in caso di incendio
- ART. 17 - Posa in opera e spostamento dei contatori
- ART. 18 - Variazione potenza dei contatori
- ART. 19 - Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori per posa tubazioni acqua
- ART. 20 - Modalità per la posa degli scavi e dei pozzetti
- ART. 21 - Divieto di manomissione degli apparecchi
- ART. 22 - Visita di ispezione, controllo impianti interni
- ART. 23 - Rete fognaria
- ART. 24 - Pozzi domestici
- ART. 25 - Formazione del ruolo per la riscossione del canone idrico integrato (Canone fognatura e depurazione)
- ART. 26 - Letture, consumi, pagamento bollette
- ART. 27 - Riscossione
- ART. 28 - Sanzioni
- ART. 29 - Eventuali modifiche delle presenti norme
- ART. 30 - Elenco prezzi degli allacciamenti idrici e fognari
- ART. 31 - Disposizioni finali

PREMESSA

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di collettamento e depurazione delle acque reflue ed è gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

Il Servizio Idrico Integrato è gestito dal Comune direttamente. Qualora si volesse affidare all'esterno la gestione del servizio, il Consiglio comunale dovrà adottarne, previamente, decisione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 1 - FORNITURA DELL'ACQUA

1. Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione dell'acqua, l'Amministrazione Comunale, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e ricorrendo a tutte le altre condizioni tecniche, concede l'allacciamento dell'acqua nel rispetto delle norme e condizioni previste dal presente regolamento.
2. I lavori di derivazione, dall'acquedotto comunale al misuratore (quest'ultimo da posizionare sul confine tra la proprietà comunale e quella dell'utenza privata nel punto più prossimo alle strade pubbliche), sono eseguiti a cura dall'Amministrazione Comunale anche per il tramite di idoneo operatore economico qualificato con oneri a carico dell'utenza, previa accettazione del relativo computo metrico redatto dall'ufficio tecnico comunale.
3. L'impianto, fino al contatore, rimane di proprietà dell'Amministrazione Comunale che ne assume, salvo espresso patto contrario, ogni onere di manutenzione. In questi casi non sono a carico dell'Amministrazione Comunale il contatore, i ripristini, le tinteggiature, il rifacimento della pavimentazione e/o i rivestimenti e comunque ogni altro particolare non facente parte dell'impianto.
4. L'acqua è concessa di norma per gli usi domestici, per le piccole attività produttive artigianali e commerciali, per le necessità igieniche e sanitarie delle attività produttive, per i servizi antincendio. Per gli altri usi l'acqua potrà essere concessa subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili.
5. Il Sindaco, con apposita ordinanza, per ragioni di pubblico interesse connesse ad eventuali carenze del servizio idrico, potrà limitare o vietare l'utilizzo dell'acqua anche nei casi indicati al precedente comma.
6. L'utenza all'acquedotto viene concessa esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio del Comune.
7. L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli usi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto o in parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso non comprese nell'atto di concessione della fornitura.

ART. 2 - FONTANILI PUBBLICI

1. L'Amministrazione Comunale nel gestire i pubblici fontanili regola il flusso dell'acqua potabile a questi destinata.
2. Sono vietate tutte le forme di utilizzo dell'acqua nei fontanili medesimi ad uso strettamente personale con l'apposizione, ad esempio, di tubi di gomma direttamente alla bocca di fuoriuscita dell'acqua, impedendo in tal modo l'utilizzo della stessa alla generalità degli utenti.

ART. 3 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E FORNITURA

1. Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare regolare domanda all'Ufficio Tecnico Comunale, nella quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico, i dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, la data, la sottoscrizione, il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente), l'uso cui l'acqua deve servire, la portata richiesta o il diametro delle tubature, l'eventuale nominativo e domicilio del pagante il canone per l'erogazione dell'acqua potabile.
2. Nella domanda di nuovo allacciamento dovranno essere indicati, altresì, i dati catastali, gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia, dovrà essere allegata l'individuazione cartografica del fabbricato, nonché la pianta planimetrica indicante il tracciato necessario per l'allacciamento.

3. Qualora, se per servire un nuovo utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario dei terreni stessi sia per quanto riguarda la posa in opera della tubazione (lavori e costi a carico del richiedente) sia per il posizionamento del contatore al confine tra la proprietà comunale ed il terreno del terzo concedente.
4. La richiesta di allacciamento dovrà contenere la dichiarazione con il richiedente accetta e riconosce il presente regolamento e tutti i diritti da esso derivanti, all'Amministrazione Comunale.
5. La richiesta di concessione per condomini o fabbricati in multiproprietà deve essere redatta in modo da evidenziare un unico punto di fornitura con relativo contatore generale e deve essere sottoscritta dall'Amministratore. In sua assenza dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari, i quali dovranno nominare (ed il fatto dovrà risultare nella domanda di fornitura) un loro rappresentante. Ogni rapporto tra i richiedenti ed il Comune avverrà per il tramite del rappresentante. In caso di particolari situazioni di regolamentazione dei rapporti tra coinquilini potranno essere installati più contatori sul confine di proprietà comunale.
6. L'allacciamento non potrà essere eseguito se non dopo l'avvenuta regolarizzazione contrattuale.
7. Le richieste di allacciamento per uso cantiere dovranno essere effettuate dall'impresa esecutrice dei lavori ed avranno validità sino al termine dello svolgimento degli stessi.
8. I contraenti per allaccio e fornitura acqua potabile con il precedente concessionario per la gestione del servizio, sono tenuti a comunicarne possesso e fornire copia del contratto entro il termine massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. In mancanza, il Comune si riserva la facoltà di interrompere la fornitura fino alla regolarizzazione del contratto.

ART. 4 - MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO E FORNITURA

1. La richiesta di allacciamento presentata incompleta potrà non essere presa in considerazione dagli Uffici e, tuttavia, l'Ufficio tecnico è tenuto a richiedere le dovute integrazioni che, se non fornite nel termine massimo di trenta giorni, l'utente dovrà riproporre nuova richiesta di allacciamento.
2. All'atto della stipula del contratto, a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, di uso acqua potabile il richiedente dovrà provvedere al versamento della spesa relativa al costo dell'allacciamento in base al successivo art. 30 del presente regolamento, al costo relativo all'installazione del contatore fissato in € 50,00, mentre l'acquisto ed il relativo costo del contatore resta a carico del concessionario.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata minima della concessione (fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 3 comma 7) è di anni uno a decorrere dal 1° gennaio con scadenza minima al 31 dicembre dell'anno successivo se è relativa a richiesta effettuata nel corso dell'anno. È valida la proroga tacita di anno in anno.

ART. 6 - VOLTURA DEL CONTRATTO USO ACQUA POTABILE PER SUBINGRESSO O DECESSO

1. È fatto obbligo per il nuovo titolare dell'utenza, presentarsi presso gli Uffici comunali entro 30 gg. dal verificarsi del subingresso per sottoscrivere la richiesta di voltura dichiarando di subentrare senza interruzione al precedente intestatario.
2. A seguito del ricevimento della richiesta di voltura del contratto, qualora non verrà comunicata l'ultima lettura del contatore i consumi intervenuti saranno interamente addebitati al subentrante a decorrere dall'ultima lettura in possesso dall'Ente.
3. Fino a quando l'Amministrazione Comunale non avrà ricevuto notizia di cambio della titolarità, il precedente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

ART. 7 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

1. La risoluzione anticipata del contratto di concessione è accordata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data della richiesta formulata all'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune ha diritto alla risoluzione del contratto in qualunque momento, nei seguenti casi:
 - a) se l'utente proprietario è addivenuto alla vendita, trapasso o divisione di tutto o parte dell'immobile, nel rispetto del precedente art. 6);
 - b) qualora la fornitura di acqua dia luogo ad inconvenienti gravi al servizio di erogazione stesso;
 - c) nel caso in cui alla scadenza del sollecito e, solo dopo aver limitato il flusso d'acqua al quantitativo minimo vitale, fissato in 50 litri d'acqua a persona al giorno, non fosse onorato il pagamento della bolletta annua per l'uso dell'acqua potabile, da effettuarsi di norma entro un mese dalla scadenza indicata, senza che per questo

l'utente possa pretendere risarcimento alcuno. Qualora l'utente sanzionato desiderasse essere nuovamente allacciato al pubblico acquedotto, dovrà ripresentare regolare domanda:

- d) nei casi previsti dal punto 8 dell'art. 3 e, comunque garantendo il quantitativo minimo vitale, fissato in 50 litri d'acqua a persona al giorno.
3. Qualora l'utente decida di non usufruire ulteriormente del servizio, dovrà darne comunicazione scritta al Comune. L'utente eventualmente subentrante dovrà accettare gli impegni (ad eccezioni di eventuali obbligazioni finanziarie in capo al precedente utente) del predecessore e richiedere prontamente la voltura del contratto.
4. Le stesse condizioni varranno nel caso di subingresso per decesso dell'intestatario del contratto; mentre la notifica a terzi delle bollette relative al consumo dell'acqua potrà essere prevista esclusivamente per ragioni di praticità, miglior reperibilità e puntualità dei pagamenti.

ART. 8 - CONCESSIONI SPECIALI

1. Oltre che per uso potabile, il Comune può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, cantieri edili, ecc., rimanendo riservato al Comune stesso l'evenienza di sospendere senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.

ART. 9 - EROGAZIONE, INTERRUZIONI O RIDUZIONI DELL'ACQUA POTABILE

1. L'acqua sarà distribuita, di norma, continuativamente, salvo l'ipotesi di cui al successivo comma 3.
2. Spetta al Comune erogante la facoltà di stabilire le dimensioni dei contatori o delle tubazioni di presa, pronunciandosi sull'accoglimento o meno delle domande di allacciamento.
3. Il Comune si riserva per ragioni di ordine tecnico o di forza maggiore, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza di acqua. In tale fattispecie, il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari ed alle condotte, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; nei suddetti casi, però, il Comune provvederà con sollecitudine a rimuovere le cause.
4. Resta convenuto, che, nel caso di siccità, il Comune potrà sospendere o ridurre la quantità d'acqua ai privati; per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni. È compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna ed eventualmente di installare idonei regolatori o riduttori di pressione.
5. Il Comune si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni potranno essere previste con anticipo.

ART. 10 - PRESE - ESECUZIONE DELLE PRESE - PROPRIETÀ DELLA PRESA

1. Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione (escluso), costituiscono "la presa".
2. L'indicazione sulle caratteristiche dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua, fino al contatore compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località di installazione, spettano esclusivamente all'Ufficio Tecnico e dovranno essere eseguite a tutte spese del richiedente la concessione di acqua.
3. Le tubazioni di presa restano di proprietà dell'Amministrazione Comunale (Si ribadisce l'esclusione del contatore che resta di specifica competenza dell'utente).

ART. 11 - ALLACCIAMENTI - SPOSTAMENTI - MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. L'allacciamento o lo spostamento sul confine del contatore avverrà direttamente sulla condotta dell'acquedotto comunale e sarà eseguito direttamente dall'Ufficio Tecnico Manutentivo o da Ditta appaltatrice incaricata;
2. Gli allacciamenti saranno eseguiti secondo le disposizioni dell'Ufficio Tecnico Manutentivo, previo pagamento al Comune da parte del richiedente delle spese necessarie quali l'acquisto del contatore e la posa dello stesso.

ART. 12 - POTENZIAMENTI ALLA RETE IDRICA E ACQUISIZIONE DI TUBAZIONE DI PRESA ALLA CONDUTTURA PRINCIPALE

1. L'Amministrazione Comunale, in relazione alle necessità del servizio generale dell'erogazione dell'acqua potabile, può in ogni tempo, con apposita deliberazione della Giunta comunale, acquisire qualsiasi tubazione di presa alla rete delle condutture principali. Le stesse entrano allora in piena proprietà del Comune con tutti i conseguenti effetti.
2. È compito del Comune provvedere alla manutenzione straordinaria della propria rete.

ART. 13 - COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA

1. Le prese d'acqua sulla conduttura principale dovranno essere effettuate, di norma, in corrispondenza del margine della strada o immediatamente fuori della zona asfaltata o comunque carrozzabile.
2. Il rubinetto di arresto o la saracinesca devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino carrabile che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra.
3. È vietato all'utente collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni e recipienti contenenti vapore ovvero con apparecchiature contenenti acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee ed anche solo di altra provenienza, oppure con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta, nonché di provocare dei ritorni d'acqua nell'acquedotto municipale.

ART. 14 - MODIFICHE DELLE PRESE

1. Una volta eseguita una presa, qualsiasi variazione richiesta ed ottenuta dal concessionario sarà a suo esclusivo carico.
2. L'Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese sono a carico del concessionario.
3. È vietata ad ogni utente la manovra delle saracinesche delle condutture principali. Tali manovre spettano unicamente agli Uffici comunali competenti ovvero ad eventuale Ditta aggiudicataria dell'appalto di manutenzione degli acquedotti comunali.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione per manomissione impianti.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELLA PRESA

1. Il concessionario è obbligato a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale di ogni eventuale guasto, manomissione, furto, rottura, ecc. che rilevi sulla presa. L'Ente Comune disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.
2. Nel caso di malfunzionamento dell'impianto a valle del punto di allaccio del contatore, il concessionario dovrà, però, attivare ogni opportuna precauzione necessaria affinché non abbiano a verificarsi danni per allagamenti o altro; danni che, anche se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi all'Amministrazione Comunale stessa.

ART. 16 - CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

ART. 17 - POSA IN OPERA E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI

1. Il contatore sarà posto in opera sul confine (lato esterno) della proprietà privata, al fine di renderlo facilmente accessibile agli addetti delle letture, a valle del punto di consegna. In tutti i casi deve essere prevista la possibilità di svuotare le tubazioni per evitare i danni a causa di lungo periodo di inutilizzo nel corso dell'inverno. Qualora il contatore non sia stato posto sul confine della proprietà privata, il Comune provvederà d'ufficio allo spostamento dello stesso, qualora l'utente non vi abbia provveduto nei trenta giorni dalla preventiva diffida dell'Ente in tal senso, addebitando le relative spese.
2. Solo per le nuove utenze il contatore e la saracinesca di deflusso saranno forniti e installati dal Comune e piombati non appena installati; in nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore.
3. Il contatore resta, pertanto, proprietà dell'utente che ne dovrà curare la buona conservazione, restando a suo completo carico tutte le spese per riparazioni o sostituzioni.
4. Il contatore dovrà essere installato secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale.
5. È data facoltà al Comune, in casi eccezionali conseguenti all'impossibilità di rispettare quanto disposto al comma 1, di consentire l'installazione del contatore all'interno della proprietà purché questo sia in un luogo accessibile per le letture e le verifiche.
6. Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato da intemperie e manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile dei danni ad esso accaduti.
7. Inoltre, il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificassero per qualsiasi causa, sulla tubazione a valle dello strumento di misura che,

pertanto, resta di sua competenza.

8. I commi precedenti si applicano anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 18 - VARIAZIONE POTENZA DEI CONTATORI

1. L'utente che desideri variare la potenza del proprio contatore, è tenuto a presentare motivata richiesta, con l'indicazione della relativa potenza, dichiarando di assumerne tutti gli oneri economici derivanti anche dall'esecuzione dei lavori, che restano in capo all'Amministrazione Comunale, e, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che le future bollettazioni potrebbero subire delle variazioni d'importo dovute alla differente tariffa applicabile.
2. Per poter consentire una più equa bollettazione dei consumi, sarà cura dell'Ufficio Tributi provvedere alla rilevazione, a mezzo incaricato addetto alla sostituzione del contatore, dell'ultima lettura alla precedente potenza.

ART. 19 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA

1. Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dall'Ufficio tecnico comunale secondo le modalità che seguono.
2. L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto solamente quando non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima. In caso di assoluta necessità o per ragioni di pubblico interesse, qualora la sede stradale abbia una ridotta larghezza, può essere accordata la chiusura temporanea della strada alla viabilità, con apposita ordinanza, tale da consentire l'inizio e l'ultimazione dei lavori in modo più celere.

ART. 20 - MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI

1. Prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione del Comune cui è pertinenza la sede stradale;
2. Nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, gas);
3. Il rinterro per scavi su strade dovrà farsi principalmente con ghiaia naturale (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale.

ART. 21 - DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI

1. Tra la presa ed il contatore non vi deve essere alcuna interruzione o derivazione.
2. È rigorosamente proibito di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione, alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio o altrui la quantità di acqua concessa, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua ed il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre di acqua oltre il limite pattuito nel contratto ed in modo diverso da quello pattuito.
3. È considerata manomissione la rottura del sigillo.

ART. 22 - VISITA DI ISPEZIONE - CONTROLLO IMPIANTI INTERNI

1. L'Amministrazione Comunale avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo di propri incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati all'adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili in tutti quei casi in cui non è stato possibile spostare il contatore all'esterno della proprietà privata. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della eventuale verifica dei contatori.
2. Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati all'acquedotto, essere collaudati dal personale del Comune.
3. Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con qualsiasi altra conduttura.
4. Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico, subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.
5. Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, l'ente prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

ART. 23 - RETE FOGNARIA

1. La domanda di allacciamento alla rete fognaria, qualora non sia contestuale a quella di allacciamento all'acquedotto, dovrà essere fatta secondo le modalità analoghe agli art. 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Qualora la rete fognaria raccolga acque reflue non di proprietà comunale, dovrà essere prevista l'installazione di

apposito contatore sulla relativa rete di adduzione, secondo le prescrizioni previste dal presente regolamento per gli acquedotti comunali e comunque in base alle prescrizioni dell'ufficio tecnico al fine di calcolare il consumo ed il canone relativo allo scarico ed alla depurazione delle acque.

3. Lo scavo per l'allacciamento alla rete fognaria principale dovrà essere eseguito analogamente a quanto previsto per la rete dell'acquedotto.

ART. 24 - POZZI DOMESTICI

1. L'autorizzazione per la perforazione di un pozzo domestico o non domestico deve essere chiesta alla Provincia di Cosenza utilizzando l'apposita modulistica. Di seguito è necessario presentare una SCIA all'ufficio Edilizia Privata del Comune di Dipignano allegando l'autorizzazione ottenuta dalla Provincia per poter iniziare i lavori.
2. Coloro che vogliono sfruttare acque sotterranee per usi diversi dal domestico: industriale, potabile, igienico e assimilati, antincendio, autolavaggio, lavaggio strade, irriguo, irriguo attrezzature sportive, irriguo verde pubblico, ittico, condizionamento, antiparassitario, zootecnico, venatorio, irriguo condominiale ed altro devono chiedere alla Provincia la concessione per l'utilizzo delle acque sotterranee.
3. Coloro che vogliono attingere acqua per l'irrigazione di orti e giardini, a mezzo di pompe mobili o semifisse, devono richiedere alla Provincia la concessione per la derivazione di acque sotterranee.
4. Se l'immobile servito dal pozzo è allacciato alla fognatura pubblica, l'utente è tenuto a pagare un canone di fognatura e depurazione. La lettura del contatore viene effettuata dagli addetti comunali. Qualora ciò non avvenisse, il proprietario del pozzo può ricorrere all'autolettura, dandone comunicazione all'ufficio tributi del Comune di Dipignano. Sulla base dei consumi dichiarati verranno emesse le bollette.
5. I titolari di immobili non allacciati e non serviti da pubblica fognatura e che si trovino, dalla stessa, ad una distanza non inferiore a quanto stabilito dalla legislazione vigente (250 metri), possono richiedere l'esenzione dal pagamento del servizio di fognatura e depurazione per l'acqua prelevata dall'acquedotto o da pozzi privati. Il Comune provvederà ad effettuare un sopralluogo per verificare l'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'esenzione.
6. Per variazioni o disattivazioni dell'utilizzo del pozzo è necessario darne comunicazione all'Ufficio Tecnico tramite apposita modulistica.

ART. 25. FORMAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE IDRICO INTEGRATO (CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE)

1. Annualmente, l'Amministrazione Comunale provvede alla formazione del ruolo per la riscossione del canone per l'erogazione, lo scarico in rete fognaria e la depurazione dell'acqua.
2. Oltre al consumo, il ruolo prevede una quota fissa.
3. La tariffa e la quota fissa per la fornitura e lo scarico dell'acqua, così come per la depurazione, sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale in relazione alla normativa vigente.
4. Le utenze non collegate all'acquedotto comunale non saranno soggette al pagamento del consumo dell'acqua potabile.

ART. 26 - LETTURE - CONSUMI - PAGAMENTO DELLE BOLLETTE

1. Le letture dei contatori sono effettuate tramite lettura effettuata da addetti o anche per il tramite del servizio di autolettura che può esplicarsi in forma cartacea, attraverso l'esibizione di apposito materiale fotografico.
2. Il personale addetto alla lettura, in caso di mancata effettuazione della stessa, provvederà a recapitare all'utente una cartolina per l'autolettura che dovrà essere compilata e riconsegnata, unitamente al materiale fotografico, all'Ufficio Tributi entro e non oltre il termine previsto; il contribuente è da ritenersi responsabile di quanto indicato sulla cartolina di cui trattasi.
3. Il Comune provvederà ad effettuare controlli a campione sulle letture ricevute.
4. Qualora non si possa rilevare la lettura per qualsiasi motivo (mancata misurazione o irregolarità di funzionamento del contatore), l'Ufficio Tributi all'atto dell'inserimento delle letture finalizzate alla formazione del ruolo applicherà il consumo medio registrato negli anni pregressi. Il calcolo di tale consumo medio si potrà effettuare per un massimo dei due anni pregressi. Qualora tale riferimento non fosse possibile, per mancanza di elementi certi, la liquidazione sarà effettuata in base ad un consumo presunto. Analogo criterio si applica nei casi di temporanea rimozione del contatore per cause non addebitabili all'utente.
5. Quanto dovuto verrà pagato alla Tesoreria Comunale con modalità di pagamento specificate in bolletta inviata

all'utente o ad altra persona da questo incaricata.

ART 27 - RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti della bolletta, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per il canone idrico (comprensivo di canone per fognatura e depurazione), l'ubicazione ed il codice utenza, l'intestatario, la matricola del contatore, la tipologia di utenza, il periodo di riferimento, la lettura rilevata, le tariffe applicate e le scadenze. La bolletta può essere inviata anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
2. L'importo complessivo del canone annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del canone, potranno essere conteggiate nel canone relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
5. In caso di legittime pretese afferenti ad omessi pagamenti per più di un anno e per importi superiori a € 1.000,00, oltre sanzioni ed interessi, l'ente può concedere piani di rateizzazione di rate minime pari ad € 80,00.

ART. 28 - SANZIONI

1. Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, anche per il tramite della sospensione dell'erogazione, nei casi di inosservanza delle norme del presente regolamento, per il tramite del Settore di Polizia Locale, saranno comminate le sanzioni amministrative più avanti specificate. Dette ammende dovranno trovare corrispondenza nella documentazione redatta dal personale tecnico o di vigilanza del Comune.
2. Le sanzioni amministrative sono le seguenti:

• Impiego dell'acqua in modo difforme da quello consentito:	sanzione da € 100,00 a € 500,00
• Allacciamento o pozzo abusivo:	sanzione da € 100,00 a € 500,00
• Mancata denuncia di variazione utenza e voltura contratto:	sanzione da € 25,00 a € 100,00
• Manomissione impianti:	sanzione da € 100,00 a € 500,00
• Rifiuto a sottostare a verifiche degli impianti o contatori:	sanzione da € 200,00 a € 500,00
• Inquinamento delle acque:	sanzione da € 2.500,00 a € 10.000,00

ART.29 - EVENTUALI MODIFICHE DELLE PRESENTI NORME

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare, completare o aggiornare le norme contenute nel presente regolamento.
2. Tali modifiche si intendono obbligatorie, anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione Comunale, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di voler rinunciare alla concessione.

ART. 30 - ELENCO PREZZI DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNARI

1. L'elenco prezzi da tenere in considerazione per la stima del costo degli allacciamenti idrici e fognari, viene definito sulla base delle voci presenti sul vigente elenco prezzi della Regione Calabria, utilizzato per gli specifici interventi da attuarsi sul territorio comunale.
2. Ogni anno, e fino all'emanazione di nuovo elenco regionale, i prezzi saranno incrementati del valore dell'inflazione programmata dell'anno in corso con effetto dal 1 gennaio.
3. Ogni utente, dovrà allegare alla documentazione di richiesta di fornitura ed unitamente ad idoneo elaborato planimetrico quotato, apposito computo metrico non estimativo dei lavori necessari. Sarà competenza degli uffici comunali procedere con il completamento di ogni voce e/o costo unitario, in modo da calcolare l'importo della somma che l'utente dovrà versare per ottenere la concessione della fornitura, nel rispetto di quanto disposto all'art.1 del presente regolamento.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate le norme regolamentari del precedente concessionario del Servizio Idrico Integrato contrarie o

incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.